

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1412-1549-1562-C)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CIOCE)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 gennaio 1982,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati
nn. 1412 e 1549)*

**d'iniziativa dei senatori VITALONE, VALIANTE, MURMURA, MANCINO,
MARTINAZZOLI, BUSSETI, CALARCO, STAMMATI, MAZZA, SAPORI-
TO, PASTORINO, FALLUCCHI, NEPI, AVELLONE, AMADEO, GIACO-
METTI, FORNI, D'AGOSTINI, COLOMBO Vittorino (V.), ACCILI, JER-
VOLINO RUSSO, VERNASCHI, PATRIARCA, PAVAN, SALERNO, BOR-
ZI, LAI, MEZZAPESA, D'AMELIO, BEVILACQUA, COSTA, GRASSI BER-
TAZZI, SENESE, RIGGIO, COLOMBO Ambrogio e VINCELLI (1412);
PECCHIOLI, BENEDETTI, GRAZIANI, IANNARONE, LUGNANO, TE-
DESCO TATÒ, TERRACINI, TROPEANO e VENANZI (1549)**

e del disegno di legge (V. Stampato n. 1562)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro dell'Interno**

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1982
(V. Stampato n. 3127)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 marzo 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, dopo le sostanziali modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in precedenza dal Senato, è un provvedimento sofferto che non consente spazio a facili quanto ingiustificati entusiasmi. Trattasi, comunque, di una strada necessaria che la democrazia deve percorrere se intende effettuare un serio tentativo che le consenta di uscire dal vicolo buio in cui la mala pianta del terrorismo l'ha costretta per lungo tempo.

Il testo in esame prevede, per la tutela degli interessi della collettività, misure premiali rivolte al recupero sociale di giovani vite le quali, accogliendo le ideologie della lotta armata, hanno attentato con violenza ai beni supremi della pace e della sicurezza sociale.

La prospettiva in cui di conseguenza ci si muove è quella di introdurre alcune norme rivolte a realizzare, nei reati associativi, il definitivo distacco di coloro che intendono recedere dall'associazione e che non si siano resi responsabili di concorso nella commissione del delitto — fine dell'associazione.

Altre norme prevedono espressamente misure premiali non soltanto per reati associativi, ma in via generale per tutte le ipotesi di concorso nei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Di rilevante importanza sono le disposizioni che riguardano la liberazione condizionale del condannato e l'istituto della libertà provvisoria. In relazione alla prima, la Camera dei deputati, modificando il provvedimento già approvato in Senato, ha escluso la possibilità di intervento da parte dell'Esecutivo nella persona del Ministro di grazia e giustizia, prima ancora dello spirare del termine stabilito dalla legge.

Si è infatti inteso in tal modo privare il Ministro di un potere che pure, se esercitato in maniera prudente, avrebbe sicuramente consentito interventi efficaci per il raggiun-

gimento di quegli obiettivi che la legge in esame si prefigge di conseguire.

Contrasti sono sorti in Commissione, in merito alla concessione della libertà provvisoria (articolo 6). Un emendamento tendente al ripristino del testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati è stato respinto a maggioranza.

Il testo originariamente varato dal Senato prevedeva la possibilità di concessione della libertà provvisoria solo a coloro che avessero tenuto comportamenti di eccezionale rilevanza (articolo 3, secondo comma).

Con la modifica della Camera si è consentita la concessione della libertà provvisoria a tutti coloro che, indipendentemente dalla rilevanza del comportamento tenuto, rientrino nell'articolo 1 della legge (articolo 3, primo comma).

La Camera dei deputati ha qui chiaramente inteso ampliare i limiti di concessione della libertà provvisoria a tutti coloro che comunque possono beneficiare delle misure premiali previste per i « pentiti ».

È una linea politica che si può condividere o meno; non per questo la si deve aprioristicamente respingere.

E la Commissione giustizia del Senato, a maggioranza, l'ha fatta propria, accogliendo le modifiche operate dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, il provvedimento sui « pentiti » ora all'esame del Senato attende ormai da lunghi mesi di diventare legge dello Stato.

Esso è da più tempo sollecitato dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. La stessa classe politica, fatte alcune eccezioni, lo ritiene indispensabile per una lotta efficace e definitiva contro il terrorismo.

Modificarlo ancora una volta, per rimandarlo alla Camera e poi, magari, rivederlo al Senato per ulteriori modifiche, significherebbe non soltanto perdere ancora del tempo ma soprattutto frustrare in maniera, forse irrimediabile, gli scopi che con esso si intendono realizzare.

CIOCE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAFFIOLETTI)

11 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Segnala altresì alla Commissione di merito l'opportunità di una approfondita verifica del fondamento della normativa prevista nel nuovo testo pervenuto dalla Camera dei deputati, relativamente alla libertà provvisoria, la cui concessione non risulta più limitata alla fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 3.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Casi di non punibilità)

Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale e non avendo concorso alla commissione dei delitti per cui l'accordo è intervenuto oppure l'associazione o la banda è stata formata, prima che nei loro confronti si sia proceduto al fermo o all'arresto relativamente ai detti reati e, in ogni caso, prima della pronuncia della ordinanza di rinvio a giudizio concernente i medesimi reati:

a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;

b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e comunque forniscono ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.

Non sono punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui la associazione o la banda è stata formata.

La non punibilità si estende, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, ai reati connessi concernenti armi, munizioni od esplosivi, ai reati di cui ai capi secondo, terzo e quarto del titolo VII del libro II del codice penale, ai reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonchè al reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente ad oggetto armi, munizioni, esplosivi e documenti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Casi di non punibilità)

Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale e, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e dal secondo comma dell'articolo 5, non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, all'associazione o alla banda, prima della sentenza definitiva di condanna concernente i medesimi reati:

a) *identica;*

b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.

Identico.

Non sono altresì punibili:

a) sussistendo le condizioni di cui al primo comma, coloro che hanno commesso i reati connessi concernenti armi, munizioni od esplosivi, fatta eccezione per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonchè il reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti;

b) coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dagli articoli 307, 378 e 379 del

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La non punibilità è dichiarata con sentenza dal giudice del dibattimento, previo accertamento della non equivocità ed attualità della condotta di cui al primo comma.

Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel primo comma, prima che a suo carico sia stato emesso ordine o mandato di cattura o sia stato comunque avviato procedimento penale, si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e tenga uno dei comportamenti previsti dal primo comma, l'ordine o il mandato di cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi o divieti ritenuti necessari per assicurarne il controllo della condotta, la disponibilità alle richieste dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.

Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.

Art. 2.

*(Attenuante per i reati
per finalità di terrorismo
e di eversione in caso di dissociazione)*

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, anche dopo il fermo o l'arresto ma prima dell'ordinanza di rinvio a giudizio, uno dei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

codice penale nei confronti di persona imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma, se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso.

La non punibilità è dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento della non equivocità ed attualità della condotta di cui al primo e al secondo comma.

Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel primo e nel terzo comma, prima che a suo carico sia stato emesso ordine o mandato di cattura o sia stato comunque iniziato procedimento penale, si presenti spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e tenga uno dei comportamenti previsti dal primo e dal secondo comma, l'ordine o il mandato di cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi o divieti previsti dalla legge e ritenuti necessari per assicurarne il controllo della condotta, la disponibilità alle richieste dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.

Identico.

Art. 2.

*(Attenuante per i reati
per finalità di terrorismo
e di eversione in caso di dissociazione)*

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'ar-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma dell'articolo 61, n. 2, del codice penale.

Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 3.

(*Modifiche e integrazione dell'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15*)

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma la pena della reclusione non può superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che anche dopo il fermo o l'arresto e prima della ordinanza di rinvio a giudizio, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, e contribuisce ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più imputati di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice penale.

Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 3.

(*Attenuanti per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione*)

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Quando i comportamenti preveduti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte di un terzo.

Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Non si applicano gli articoli 1, terzo comma, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 4.

(*Concorso di pene*)

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, il pubblico ministero determina, se occorre, quale pena deve essere eseguita.

Non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da applicare è determinata aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di anni ventidue per i casi di cui all'articolo 2 e di anni sedici per i casi di cui all'articolo 3.

Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

Si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 382 del codice di procedura penale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.

Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Soppresso.

Art. 4.

(*Concorso di pene*)

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di sedici anni nel caso in cui per tutti i reati è stata applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 3 e di ventidue anni negli altri casi.

Identico.

Identico.

Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

(Tentativo)

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 283, 284, 285, 286, 289, 295 del codice penale volontariamente impedisce l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.

Art. 6.

(Libertà provvisoria)

Agli imputati di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, te-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Tentativo e delitti di attentato)

Identico.

Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.

Quando il giudice fondatamente ritiene che ai sensi dei precedenti commi può essere dichiarata la non punibilità, non deve essere emesso l'ordine o il mandato di cattura nei confronti di chi si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e può essere concessa la libertà provvisoria, anche in istruttoria. In entrambi i casi possono essere imposti gli obblighi o i divieti di cui al penultimo comma dell'articolo 1.

Non si applica l'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 6.

(Libertà provvisoria)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale è stata riconosciuta una delle attenuan-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nuto conto della loro personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché del comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterranno dal commettere nuovi reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'avvenuta concessione della libertà provvisoria ai sensi del comma precedente rende concedibile lo stesso beneficio allo stesso imputato anche in relazione ad altre imputazioni per le quali sia ancora in corso l'istruttoria o comunque non sia iniziato o terminato il dibattimento di primo grado. In tal caso è competente a concedere i successivi benefici il giudice competente per i singoli procedimenti.

Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1, la libertà provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo.

Art. 7.

(Sospensione condizionale della pena)

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore degli anni diciotto, a 4 anni, se il reato è stato commesso da persona di età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non supe-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti di cui all'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento.

Identico.

Art. 7.

(Sospensione condizionale della pena)

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non supe-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

riore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purchè la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.

Art. 8.

(Liberazione condizionale)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

Nei casi di cui all'articolo 3, la liberazione condizionale può essere concessa in caso di comportamento particolarmente significativo anche prima del termine di cui al precedente comma, su proposta motivata del Ministro di grazia e giustizia.

Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi è competente la corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.

Art. 9.

(Revoca della liberazione condizionale)

La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

riore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

Identico.

Art. 8.

(Liberazione condizionale)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali gli sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3.

Identico.

Art. 9.

(Revoca della liberazione condizionale)

La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

superiore agli anni quattro, ovvero se risulti che la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di false dichiarazioni.

Art. 10.

(Decadenza dei benefici)

Quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono state applicate sulla base di false o incomplete dichiarazioni è ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto essa fu pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Il giudice può infliggere una pena più grave per specie o quantità e revocare i benefici concessi.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal libro terzo, titolo terzo, capo terzo del codice di procedura penale.

Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio.

Art. 11.

(Aggravante alla previsione di cui all'articolo 684 del codice penale)

All'articolo 684 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« La pena è dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da lire duecentomila a lire due milioni quando i fatti di cui al precedente comma concernono procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsità.

Art. 10.

(Decadenza dei benefici)

Quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni è ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza stessa è stata pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Identico.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo III del titolo III del libro III del codice di procedura penale.

Identico.

Soppresso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 12.

(Disposizione interpretativa)

All'espressione « eversione dell'ordine democratico » usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione « eversione dell'ordinamento costituzionale ».

Art. 13.

(Limiti di applicabilità)

Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai reati commessi fino al 12 settembre 1981, purchè i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

(Disposizione interpretativa)

Identico.

Art. 12.

(Limiti di applicabilità)

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purchè i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.